MASSIME STABILITE O APPLICATE DALLA CORTE DEI CONTI ANNO 1865

Italia · Corte dei conti











MASSIME

STABILITE O APPLICATE

DALLA

CORTE DEI CONTI



Anno 1865



MASSIME

STABILITE O APPLICATE DALLA CORTE DEI CONTI

1865.

Apertura di crediti.

1.

In caso di esercizio provvisorio i mandati che si spediscono in seguito d'aperture di crediti pel pagamento delle spese fisse e per tutte le altre pagabili mensilmente a rate dodicesimali, non possono estendersi oltre il termine dato all' esercizio dalla legge d' approvazione

2.

Quando nel Decreto di apertura di credito ad un Prefetto non è espressa la riserva, che il mandato di saldo abbia a spedirsi dall'Amministrazione Centrale, può quel mandato essere spedito dal Prefetto, e deve poscia essere trasmesso al competente Ufficio di riscontro con tutti i documenti giustificativi nel modo stabilito per i mandati di anticipazione

3

L'incarico di sottoscrivere mandati sovra crediti aperti, stato affidato ad un funzionario subalterno dall'Uffiziale delegato, a termini dell'Articolo 300 del Regolamento di Contabilità Generale continua a ritenersi valido, senza uopo di nuovo Decreto d'autorizzazione, anche in seguito a traslocazione di detto Uffiziale delegato ed insediamento del suo successore.

Autorizzazione ed approvazione di Spese.

4

Qualora per urgenti motivi siasi compiuto, in dipendenza di verbali accordi, un servizio in aggiunta a quello portato da contratto stato approvato in seguito al parere del Consiglio di Stato, si procederà *ex post facto* all'adempimento delle forme che dovevansi osservare, facendone relazione a quel medesimo Consiglio, il parere del quale dovrà poscia unirsi a corredo del mandato.

5

Non è d'uopo di un Decreto di preventiva autorizzazione quando trattasi di spese specificamente previste nel Bilancio per un determinato oggetto, o di spese dipendenti da Contratti già visti e registrati alla Corte dei Conti, od in qualsiasi altro modo obbligatorie per l'Amministrazione.

Bilancio.

6

Il divieto espresso negli articoli 39 del Regolamento 13 Di-

cembre 1863 ed 11 del Decreto 3 Novembre 1861 non si applica al caso di trasporto di una spesa da un Ministero ad un altro, quando in un con la spesa è pur trasportata l'amministrazione del correlativo servizio, a cui devesi con quella provvedere

Non v'ha in tal caso passaggio da un capitolo ad un altro, non essendo variata la materia della spesa, che è la parte essenziale e differenziale dei Capitoli, nè tampoco da bilancio a bilancio, essendo per impropria ed abusiva appellazione che in tal modo si designano i Prospetti delle Spese de' singoli Ministeri, poichè, secondo i principii generali di Amministrazione, ed a tenore dei citati Regolamento e Decreto, il Bilancio è essenzialmente uno, e comprende tutte le spese e tutte le entrate dello Stato

7

Se l'elenco delle spese d'ordine ed obbligatorie allegato in un progetto di legge d'autorizzazione dell'esercizio provvisorio del bilancio sia poi stato ommesso nella legge stessa, non è con Decreto Reale che hassi a regolare il classamento di quelle spese, ma si ritiene approvato implicitamente e valevole l'elenco medesimo che fa parte del progetto summenzionato.

Contratti.

8

Quando in un contratto sia stata fatta ad un appaltatore di opere pubbliche cessione di materiali appartenenti allo Stato, nei modi consentiti dalla legge, e ne sia stato convenuto il prezzo ratealmente, l'ammontare di ciascuna rata non deve

compensarsi colle somme dovute in abbuonconto all'Impresa, ma deve risultare distintamente dai mandati, in deduzione dell'avere dell'impresario, come somme da versarsi nelle casse del Pubblico Tesoro.

9

L'art. 54 del Regolamento di Contabilità 13 Dicembre 1863 che prescrive doversi versare nelle Casse dello Stato, quale entrata eventuale, il montare del prezzo de' materiali che si vendono agli appaltatori, non è applicabile al caso, in cui il prezzo de' materiali suddetti sia stato calcolato nella preventiva estimazione per lo stanziamento delle spese di un'opera pubblica, e siasi quindi fissata preventivamente la spesa totale in una somma proporzionatamente minore.

10

La facoltà concessa al Ministero di variare il termine che devo frapporsi tra gli avvisi d'asta e la fissazione dell'Incanti secondo la disposizione dell'articolo 69 del Regolamento di contabilità, devesi ritenere esclusiva al solo Ministero, e non può estendersi agli agenti provinciali, senza preventiva autorizzazione o salvo, dopo il fatto, la ratificazione del Ministro.

11

La prescrizione, di cui nel N° precedente, è da applicarsi non solamente al primo incanto, ma altresì agli ulteriori esperimenti della pubblica asta.

12

I Direttori Demaniali possono ridurre il termine prescritto

tra la pubblicazione e l'apertura degli incanti, di proprii autorità, senza ministeriale autorizzazione, allorchè trattasi di contratto, che, a mente delle vigenti discipline potrebbe anche essere stipulato a privata trattativa, e che solo per abbondanza nell'interesse del servizio viene assoggettato al sistema della maggior pubblicità.

13

Prescrivendosi dall'Art. 78 del Regolamento di Contabilità due distinte maniere a tenersi nella pubblica asta, vale a dire alla candela vergine, o a mezzo di offerte segrete, non è ammissibile il promiscuo uso delle formalità stabilite per ciascheduno degli accennati sistemi

14

Nel verbale che deve redigersi al chiudimento dell'Asta pubblica, come prescrive l'articolo 82 del vigente Regolamento di Contabilità, non è sufficiente che venga genericamente indicato aver avuto luogo la prescritta *gara*, ma debbonsi enunciare e descrivere una ad una le progressive offerte de singoli concorrenti.

15

Non è contrario alle vigenti norme amministrative il comprendere in un solo atto verbale parecchie aggiudicazioni di lotti distinti di beni demaniali a favore di diverse persone

In tal caso il limite delle lire diecimila, per le aggiudicazioni da eseguirsi nel Capoluogo di mandamento o di circondario, si riferisce a ciascun lotto separatamente considerato, non al valore complessivo de' vari lotti compresi in un solo verbale d'incanto.

16

La descrizione dell' asta nella vendita di beni demaniali si ritiene legalmente risultare tanto da espressa dichiarazione che se ne faccia nell' atto verbale, quanto dal non farvisi menzione di alcuna offerta

Documentazione e riscontro delle Spese.

17

La misura finale dei lavori dati in appalto in dipendenza di contratti devo essere scritta su carta da bollo, ed unirsi al mandato di saldo

18

Gli economi degli uffizi della Pubblica Amministrazione non sono autorizzati a fare anticipazioni per altre spese, se non per quelle stanziate al capitolo delle spese d'ufficio

19

In un solo mandato e con un abbuonconto suppletivo non è permesso di confondere insieme due distinte contabilità, sebbene riguardino uno stesso impresario

20

Le Direzioni speciali del Debito Pubblico e gli Uffizi di riscontro della Corte dei Conti non sono competenti a conoscere del merito delle affrancazioni di prestazioni a corpi morali, mediante inscrizione di rendita equivalente, a termini della legge 14 gennaio 1864, quando il titolo di esse sta nella cosa giudicata, o nella convenzione delle parti, dovendosi detti

uffizi limitare a riconoscere se siano state osservate le forme prescritte per procedere, in esecuzione del giudicato o del contratto, alla inscrizione della rendita ed al rilascio del corrispondente certificato

21.

Nel riscontro degli atti dell'Amministrazione del debito Pubblico rilevandosi irregolarità, gli Uffizi della Corte dei Conti sospendono l'apposizione del Visto, quando esse riguardano puramente la parte contabile; ma qualora riflettano la forma intrinseca e la disposizione degli atti medesimi, debbono bensì farne relazione alla Corte, ma non possono ricusarne la vidimazione, la quale non ha per effetto di menomare la responsabilità della prementovata Amministrazione

Imputazione.

22

Le spese per incarichi e missioni amministrative e di ordine interno riflettenti il Bilancio dell'Estero non possono imputarsi al capitolo riguardante i viaggi per servizio diplomatico.

23.

Quando nel Bilancio esiste apposito capitolo per le spese di un determinato servizio, venendo ad esaurirsi il fondo ivi stanziato, non è permesso imputare la spesa eccedente sopra un capitolo, che presenti analogia di applicazione, dovendosi in tal caso promovere per legge l'aumento occorrente di fondo al capitolo esaurito

Indennità-Retribuzioni-Competenze etc.

24

I supplementi fissati dalle Tabelle di armamento approvato col R. Decreto 14 Giugno 1863 pei soldati della R. Marina non possono accordarsi ai marinari, che in surrogazione di essi vengono imbarcati sui Regi Legni.

Nomine-Disponibilità-Riposo-Cumuli.

25

Può un impiegato in aspettativa passare alla disponibilità quando durante l'aspettativa ne venga soppresso l'Ufficio, ma non può in verun caso l'impiegato in disponibilità far passaggio all'aspettativa, derivando quella da soppressione d'impiego, e supponendo questa la esistenza del medesimo.

26

La disponsa dal servizio può essere stabilita con Decreto separato, e può essere espressa cumulativamente nello stesso decreto di collocazione a riposo.

27.

Il collocamento a riposo dato di autorità deve essere preceduto dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri prescritta dall'art. 5 della legge 14 Aprile 1864 N.° 1731 anche qualora rifletta un impiegato, il quale abbia cessato di appartenere all'Amministrazione, per trovarsi dispensato dal servizio con anteriore decreto, essendo intesa la suddetta disposizione legislativa a guarentigia non solamente dell'impiegato, ma altresì dell'interesse delle Finanze.

28

Non ostante che la nomina ed il licenziamento delle Guardie di Pubblica sicurezza appartengano ai Prefetti, non possono questi ordinarne la collocazione a riposo, la quale, a mente dell'art. 4 della Legge 14 Aprile 1864 deve aver luogo per Decreto Ministeriale.

29

Un impiego presso Comuni od altri Corpi morali, sebbene d'indole instabile o provvisoria, non può essere cumulato col posto di ricevitore del Lotto, essendo tassative le eccezioni stabilite all'articolo 2 della Legge 19 Luglio 1862 sui cumuli

30.

Le disposizioni legislative sul divieto del cumulo degli impieghi non sono applicabili al caso, in cui uno dei due impieghi non sia retribuito con stipendio, ma abbia soltanto annesso un assegno di indennità per trasferte, o per altre spese

31

L'interpretazione della Commissione pei cumuli d'impieghi le quale esclude dal favore delle eccezioni contenute nel § 2 dell'art. 2 della summentovata legge 19 Luglio 1862, la carica di Bibliotecario, non è estensibile al caso, in cui alle attribuzioni di tal carica sia affidata la conservazione o la direzione di raccolte d'oggetti di antichità o di storia naturale, e potrà quindi essa cumularsi con l'impiego di pubblico insegnante.

Pagamento-Verificazione consuntiva.

32

Ove non siano ancora redatte per cura delle Prefetture le tavole poliometriche, a mente della vigente Tariffa, insorgendo dubbio sulle distanze percorse dai periti o dai testimoni ne' giudizi penali, gli uffizi di riscontro della Corte dei Conti possono ammettere a giustificazione i relativi attestati de' sindaci, ovvero una deliberazione del giudice tassatore, da cui risulti essersi riconosciuta la distanza, per l' effetto dell' indennità accordata dalla Legge

33

La disposizione dell' Articolo 405 del vigente Regolamento di Contabilità, che riguarda i mandati nei quali non si è fatta menzione di procuratori, devesi applicare anche ai mandati, in cui siasene bensì fatta indicazione, ma in modo puramente eventuale

34

Nel mandato a favore di eredi di un creditore dello Stato non è sufficiente l' indicazione dei percipienti col nome del creditore, dal quale hanno titolo, ma si richiede la specifica designazione della loro qualità ereditaria e de' singoli loro nomi.

Registraziana di Decreti.

35

Un Decreto già trascritto nei registri della Corte dei Conti non può in verun caso venirne cancellato, e quindi se in

rendesse necessario l'annullamento, non potrà provvedervisi se non mediante nuovo apposito Decreto.

Tasse-Multe-Ritenenze etc.

56

La restituzione di diritti di registro indebitamente pagati da notai o da pubblici funzionari per conto di terze persone, o di corpi morali, deve farsi a mani degli agenti stessi, che hanno realmente effettuato il pagamento, senza uopo del concorso dei terzi, cui direttamente riguarda l'obbligazione della tassa; salvo che l'Amministrazione nella specialità dei casi ne richieggi l'intervento.

57

Le ritenzioni che si fanno sulle retribuzioni dei procacci in forza di clausole penali inserte nei rispettivi contratti per trasporto di corrispondenze, non devono considerarsi come compensi e rimborsi dovuti all'Amministrazione postale quand'anche abbia questa effettuato spese per riparare alle omissioni ed alle irregolarità degli agenti suddetti, ma hannosi a tenere in conto di vere penalità, e come tali debbono costituire economia sul relativo Capitolo, a mente della Art. 343 del vigente Regolamento di Contabilità generale

